

## Chi siamo

L'Organismo di mediazione Opera Servizi ai sensi del DLgs 28/2010 è riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed iscritto al numero 831 del Registro degli Organismi di Mediazione e vanta al suo interno mediatori professionisti abilitati tra avvocati, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e in genere professionisti formati e avviati all'attività di mediazione.

## Dove siamo

L'Organismo di mediazione Opera Servizi è presente nella Regione Marche nelle province di Ancona e Fermo, sedi operative di Osimo (AN) e Monte Urano (FM).

Provincia di Ancona  
Via Grandi, 10  
60027 Osimo

Provincia di Fermo  
Via Leonardo da Vinci, n. 1  
63813 Monte Urano

Recapito unico  
tel. 071-7202036 | fax 071-732455  
info@operaservizi.com  
www.operaservizi.com


## Come raggiungerci

### in auto:

Uscita Ancona sud, direzione Pescara, dopo 600 m alla rotonda prendere la prima strada a destra, a 100 m dall'IKEA

### in treno:

Stazione Trenitalia, Camerano Aspigo (a 300 m)



### Opera Servizi s.r.l.

Via Grandi, 10 - 60027 Osimo  
tel. 0717202036 - Fax 071732455  
www.operaservizi.com  
info@operaservizi.com  
C.F. - P. IVA 02370140424



Opera Servizi s.r.l.  
Organismo di mediazione



**LA MEDIAZIONE CIVILE:  
COME RISOLVERE IL CONFLITTO**

# LA MEDIAZIONE CIVILE

## COS'È

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Grazie al ricorso alla mediazione le parti possono giungere alla conclusione di un accordo che sia quanto più vantaggioso per entrambe senza dover subire i rallentamenti, i costi ed i rischi che normalmente comporta l'avvio di un'azione giudiziaria.

**La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.**

La mediazione può essere:

- **facoltativa**, e cioè scelta dalle parti
- **demandata**, quando il giudice può ordinare e non solo invitare alle parti di procedere alla mediazione. Può essere utilizzata in qualsiasi grado del giudizio.
- **obbligatoria**, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

## IL PROCEDIMENTO

La mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità dell'azione civile è stata recentemente reintrodotta dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 che ha modificato in parte il D. Lgs. 28 del 4 marzo 2010, pertanto **chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di:**

- condominio
- diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

**è tenuto assistito dall'avvocato preliminarmente a esprire il procedimento di mediazione.**

Il procedimento di mediazione può essere attivato mediante deposito di un'istanza anche di una sola delle parti, presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, pertanto può essere presentata presso la Segreteria di Opera Servizi S.r.l. in Via Grandi, 10 - 60027 - Osimo (AN). In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

***E' possibile prendere visione della modulistica e delle condizioni che regolano il procedimento di mediazione sul sito [www.operaservizi.com](http://www.operaservizi.com)***

## I COSTI

Per l'attività di mediazione è dovuta un'indennità in base al valore della lite, oltre alle spese di avvio del procedimento, in misura fissa pari a 40,00 euro oltre Iva. A fronte di questo esborso, la legge ha previsto, per i soggetti che corrispondono l'indennità ad un organismo abilitato a svolgere procedimenti di mediazione, il riconoscimento di un credito di imposta pari all'indennità stessa e fino ad un massimo di 500,00 euro in caso di risoluzione positiva della controversia, limite che è ridotto della metà nel caso di insuccesso della mediazione. La procedura di mediazione può andare avanti solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione.

Solo lo svolgimento della seduta preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 gg. dal deposito della domanda a costi massimi molto contenuti. E' prevista la gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

La legge prevede oltre all'assistenza tecnica obbligatoria degli avvocati, l'efficacia esecutiva di un eventuale accordo, se sottoscritto dai legali di tutte le parti, senza la necessità di ricorrere all'omologa del Tribunale competente. Un aspetto di particolare importanza, è l'obbligatorietà della presenza delle parti all'incontro di mediazione e la previsione dell'accertamento della mancanza della controparte solo nella figura del mediatore, unico soggetto legittimato, perché, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo 28/2010 «dalla mancata partecipazione all'incontro, senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile».